



COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

Provincia di Rovigo

ORIGINALE

DECRETO DEL SEGRETARIO

Registro Generale N.1 del 08-01-2019

Rep 10

OGGETTO:

NULLA OSTA AL DIPENDENTE DR. BALDO MARCO PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO IL COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO

Oggi, addì otto del mese di Gennaio dell'anno duemiladiciannove, nella Sede Municipale del Comune di Fiesso Umbertino;

Premesso che il Comune di Castelnovo Bariano, con nota ns. prot. n. 62 del 03-01-2019, ha richiesto la disponibilità per un incarico di utilizzo temporaneo del dipendente Baldo dr. Marco;

Ritenuto doversi provvedere ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 1, c.557, L. n. 311/2004, che dispone: «I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza»;

Vista la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez. I, n. 2.141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che «gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro», anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

Viste le norme di cui agli artt. 60 e seguenti del DPR n. 3/1957, disciplinanti i casi di incompatibilità dei pubblici dipendenti, come parzialmente derogate dal dlgs n. 165/2001 il quale, all'art. 53, consente di svolgere temporanei incarichi esterni debitamente autorizzati e contenuti entro ragionevoli limiti d'impegno e senza il carattere dell'abitudine;

Sempre l'art. 53 dispone che «gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali»;

Considerato inoltre che, a norma del comma 5 del citato art. 53, tali incarichi, oltre a non poter integrare l'esercizio di attività professionale abituale, non possono essere esercitati in conflitto d'interessi con l'amministrazione di appartenenza e devono essere tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

Tenuto conto che, da costante interpretazione, la norma in oggetto viene considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego, dal momento che consente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Visto il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Ufficio personale pubbliche amministrazioni n° 34 - 2008, con il quale, alla luce dei numerosi

interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n° 311-2004 non sia da considerarsi abrogato dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n° 165 del 2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;

Visto che il Consiglio di Stato Sez. Prima, con parere del 25.05.05 reso su richiesta del Ministero dell'Interno, ha precisato che l'art. 1 comma 557 della L. 311/04 consente (ai Comuni con meno di 5.000 abitanti) di instaurare con i dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali sia contratti di lavoro subordinato che contratti di lavoro autonomo; che quest'ultimi possono essere sia del tipo prestazione occasionale che di collaborazione coordinata e continuativa;

Visto l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati;

Preso atto che non sussistono cause di conflitto di interesse o incompatibilità, ai sensi del DPR n. 62/2013 ed art. 53, c. 14, dlgs n. 165/01;

Visto il dlgs n. 267/00;

Rilevati non apparire nel caso di specie elementi ostativi alla concessione dell'autorizzazione, in base alle condizioni poste dalla legge;

Acquisita la disponibilità del dipendente richiesto e sentita l'Amministrazione comunale;

In virtù delle attribuzioni assegnate ex dlgs n. 267/2000 ed artt. 44 e 45 dello Statuto Comunale di Fiesso Umbertiano;

DECRETA

- 1- Nulla osta, per quanto in premessa, allo svolgimento di prestazioni lavorative presso il Comune di Castelnovo Bariano da parte del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Fiesso Umbertiano dr. Marco Baldo, Istruttore direttivo di categoria D6 Settore II Contabile, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 311/04.
- 2- L'autorizzazione ora concessa ha natura del tutto occasionale e temporanea, a valere per il periodo compreso tra il mese di Gennaio ed il mese di dicembre 2019.
- 3- L'incarico dovrà svolgersi in orario eccedente quello normale di lavoro nel comune di Fiesso Umbertiano e tale comunque da non interferire in alcun modo con l'espletamento dell'ordinario rapporto di servizio e con gli interessi generali di questa Amministrazione.
- 4- Si richiamano gli adempimenti integrativi previsti dall'art. 53 del dlgs n. 165/2001 citato, in carico sia all'ente affidante che al Comune concedente.
- 5- Dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità e darne pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fiesso Umbertiano per giorni 15 consecutivi.

Dalla sede municipale, 08-01-2019

Il Segretario Generale
PRANDINI DR. GINO

